

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1865.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 21. Dicembre 1865.  
dal Ministro di Grazia e Giustizia

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186



# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro di grazia, giustizia e culti

(CORTESE)

*nella tornata del 21 dicembre 1865*

---

Convalidazione del Decreto Regio 7 settembre 1865,  
N. 2480, relativo a' notai che in occasione di epi-  
demia si allontanano dal loro posto.

---

SIGNORI! — Il colera che in questi ultimi mesi affisse varie città del regno, inferì in modo straordinario e fece orribile strage nel comune di Manduria. Se in tale luttuosa circostanza non mancarono atti di coraggio e di rara abnegazione, non è men vero però che pubblici notai in detto comune residenti dimentichi dei loro doveri, si allontanarono dal posto lasciando il paese affatto privo del servizio notarile. Di fronte a tale fatto, pur troppo deplorabile, non mancò il Governo del Re di fare un appello alla virtù e carità dei notai sia del circondario per accorrere in soccorso degli abitanti di Manduria, sia di questo stesso comune per indurli a ricondursi alla loro residenza. Se gli eccitamenti del Governo non riuscirono senza effetto, esso però sentì il dovere di punire intanto severamente i notai che al sopravvenire del pericolo si erano indebitamente assentati dalla loro residenza, e di provvedere a che in avvenire fatti simili non avessero a deplorarsi. La legge notarile vigente nelle provincie me-

(41) ridionali, se provvede al caso di assenza dalla residenza per oltre un mese in circostanze ordinarie, non presenta però veruna disposizione per cui possa essere colpito da pena disciplinare il notaio che in tempo di epidemia si allontana dalla propria residenza; si crede per ciò necessario nell'assenza del Parlamento di promuovere apposito decreto reale da sottoporsi in seguito all'approvazione del Parlamento stesso, con cui si stabilisca che il notaio il quale, nelle circostanze sopramenzionate, si assenti dalla propria residenza, senza averne ottenuto regolare permesso, incorre nella destituzione.

La convenienza di una tale disposizione penale pel regolare andamento del pubblico servizio si appalesa per sè stessa, onde il guardasigilli crede superfluo l'intrattenervi maggiormente al riguardo; epperò egli, ad ovviare che si rinnovino per l'avvenire gli inconvenienti preaccennati, crede, giusta la riserva di cui nel reale decreto 7 settembre 1865, n° 2480, di presentare alla vostra approvazione il qui unito schema di legge.

---

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

*Articolo unico.*

È convertito in legge il regio decreto in data 7 settembre 1865, n° 2480, con cui venne stabilito che il notaio il quale in occasione di malattia epidemica o contagiosa abbandoni la propria residenza, incorre nella destituzione.

1

Carissimi Signori.

Armetto

Si ch'è ora che in queste ultimi mesi  
afflisse varie Città del Regno, inferì  
in modo straordinario e fece orribile  
strage nel Comune di Manduria.  
E in tale luttuosa circostanza non  
manarono atti di coraggio e di nobile  
abnegazione, non è men vero però  
che i pubblici Notaj in detto Comune  
residenti dimentichi di loro doveri, si  
abbandonarono dal posto lasciando il  
pian affatto privo del servizio notariale.  
Di fronte a tale fatto pur troppo deplo-  
rabile non mancò il Governo del Re  
di fare un' appello alla virtù e carità  
dei Notaj sia del Circondario per ac-  
correre in soccorso degli abitanti di  
Manduria, sia di questo stesso Comune  
per invitarli a ricondursi alla loro residenza.  
E gli eccitamenti del Governo non riu-  
scirono senza effetto, esso però sentì il do-  
vuto di quire intanto severamente i  
Notaj che al sopravvenire del pericolo  
si erano indebitamente assentati: dalla

loro residenza, e di provvedere a che  
in avvenire fatti simili non avessero  
a deplorarsi. La Legge notarile vi-  
gente nelle Provincie Meridionali se pro-  
vede abas di assenza dalla residenza  
per oltre un mese in circostanze ordina-  
rie, non presenta però veruna dispo-  
sizione per cui possa esser colpito da  
pena disciplinare il Notaio che in tempo  
di epidemia si allontana dalla  
propria residenza; E' credette cio sta-  
te necessario nell'assenza del Parla-  
mento di promuovere appresso Decreto  
Reale da sottoporsi in seguito all'ap-  
provazione del Parlamento stesso, con  
cui si stabilisce che il Notaio il quale  
nelle circostanze soprannunciate  
si assenti dalla propria residenza, sendo  
avendo ottenuto regolare permesso, in-  
corre nella destituzione.  
La convenienza di una tale disposi-  
zione quale per regolare anzitutto del

2-

Sublime consiglio si appalesa per se  
Stesso, per cui il Guardasigilli come  
Superfluo s'interattenero' maggiormente  
aliquando, eppur' Egli ad ovviare  
che si rinnovino per l'avvenire  
gli inconvenienti Preannunziati ere-  
de, giunta la ricava di cui nel Reale  
Decreto 7. Settembre 1763. No. 26. 10.  
di presentarsi alla Vostra approvazione  
il qui unito Schema di Legge

11-11.

Progetto di legge presentato sul Minuto  
a Goyia - Guatemala e Cetti / Cortes!

Considerazione del Decreto Regio 7. settembre  
1867 n. 2640. relativo al Notarj che  
in occasione di epidemia u' alluvionano  
dal loro posto

Tramita dal 21. Decembre 1867.

— 3 —

Vittorio Emanuele II  
Per grazia di Dio e volontà della Nazione  
Re di Italia

Articolo unico

È convertito in Legge il Regio Decreto in data 28 Settembre 1865,  
N.º 2680, con cui venne stabilito che il Notaio il quale in occasione  
di malattia epidemica o contagiosa abbandoni la propria resi-  
denza, incorra nella destituzione.